



## **COMITATO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

**(Art. 20 del D.lgs. 152/2006 – Art. 13 L.R. 04/2016)**

**Parere n.10 seduta del 24.07.2017**

**OGGETTO:** Ditta: Eurekaambiente Srl.  
Sede legale e sede operativa: Via Marioni, 80 – 30030 Pianiga (VE).  
Intervento: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti.  
Procedura di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Procedura ex art. 13 L.R. 4/2016.

### **CRONOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI**

Con note acquisite agli atti con prot. n. 28453 del 31.03.2017 la ditta Eurekaambiente ha presentato domanda di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi all'art. 20 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono stati pubblicati sul sito internet della Città metropolitana di Venezia in data 12.04.2017.

In data 16.05.2017 è stato effettuato un sopralluogo da parte del gruppo istruttorio del Comitato tecnico VIA al fine di prendere visione dei luoghi e dell'attività di recupero esistente descritta nella documentazione tecnica.

Con nota protocollo n. 46176 del 25.05.2017 sono state richieste integrazioni tecniche documentali a cui la ditta ha dato risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 60749 del 10.10.2017.

### **OSSERVAZIONI PERVENUTE**

Durante la fase istruttoria non sono pervenute osservazioni.

### **PREMESSA**

La ditta Eurekaambiente Srl, nasce a giugno 2016 con l'intento di rilevare l'attività della ditta R.A.M.M. Srl, attualmente in stato fallimentare. La ditta acquisisce, con affitto di ramo d'azienda valido fino al 30/06/2018, lo stabilimento di Pianiga in via Marinoni 80 e comincia ad operare in data 01/12/2016 a seguito di voltura dell'autorizzazione all'esercizio ottenuta dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n. 3294/2016 del 03/11/2016.

Attualmente l'azienda è ancora in fase di avvio dell'impianto non avendo ancora raggiunto un assetto operativo a pieno regime.

La ditta Eurekaambiente Srl ha richiesto alla Città Metropolitana di Venezia il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in questione e contestuale proroga dei termini di scadenza autorizzativi; la Città Metropolitana di Venezia, con Determina n. 3294/2016, ha autorizzato il "Trasferimento alla ditta Eurekaambiente S.r.l. della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in via Marinoni 80 – 30030 Pianiga", e all'articolo 4 della stessa determina ha fissato il termine del 31/03/2017 per l'attivazione della procedura VIA.



# Città metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente

La procedura in esame è stata avviata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016. L'obbligo di attivazione delle procedure di VIA per gli impianti esistenti, contestualmente alla presentazione delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività soggette a dette procedure, è stato introdotto nell'ordinamento regionale dall'art. 13 della L.R. 4/2016, il quale stabilisce che "Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche" la procedura sia "finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente".

La documentazione presentata precisa che:

- NON è previsto alcun aumento di capacità di stoccaggio e di potenzialità di recupero dei rifiuti rispetto alle capacità e potenzialità già comunicate e legittimate con l'autorizzazione iniziale e le successive modifiche della stessa;
- NON è prevista la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e/o l'installazione di nuovi impianti, attrezzature e tecnologie per il trattamento dei rifiuti;
- la configurazione edilizia/impiantistica attuale del sito NON subirà alcuna modifica strutturale rispetto allo stato delle opere concessionate.

Per quanto attiene la procedura di VIA, con riferimento alle fattispecie riscontrabili nella L.R. 4/2016, il tipo di attività svolta nell'impianto è riconducibile a due tipologie individuate al punto 7 dell'allegato A2 e precisamente alle lettere:

*z.a) Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa – Competenza Regionale;*

*z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Competenza Provinciale.*

Considerato che nel sito sono presenti due tipologie di attività per le quali la L.R. 4/2016 identifica diverse autorità competenti, la Direzione Commissioni Valutazioni della Regione Veneto con nota datata 15/03/2017 ed acquisita agli atti della città metropolitana di Venezia con prot. n. 22328/2017, ha indicato che "la procedura di cui all'art. 13 della L.R. 4/2016 possa essere attivata presso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di autorità competente in riferimento all'attività principale effettuata presso l'impianto.

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE


Il sito di pertinenza dell'azienda Eurekambiente Srl è localizzato nella periferia nord del Comune di Pianiga (VE), in via Marinoni n. 80, nell'area catastalmente identificata al foglio 3 mappali 178, 279, 280, 543, 545, 547, 197, 549, 108 del NCT; all'interno di quest'area l'attività di gestione rifiuti è limitata ai mappali 279, 280, 178, 543, 545, 197. L'accesso all'impianto avviene direttamente da via Marinoni, strada extraurbana secondaria di rilevanza provinciale, SP 49, collegata verso tutte le direzioni con strade della stessa classificazione.

I centri abitati più vicini sono: Cavin Maggiore a circa 300 m in direzione sud-sud-ovest, Rivale localizzato a circa 900 m a sud-ovest, ed il centro di Pianiga a circa 900 m in direzione sud-est.





### Localizzazione impianto Eurekaambiente



Dal punto di vista urbanistico l'impianto si inserisce in zona agricola, denominata dal vigente strumento urbanistico Comunale, Piano degli Interventi n. 3, "ZONA E – aree agricole di primaria importanza" e ricade in minima parte all'interno della fascia di rispetto stradale. In qualità di attività produttiva localizzata in difformità dalle disposizioni di zona, dal punto di vista urbanistico l'impianto è normato dall'art. 26 delle Norme Tecniche Operative del P.I. che prevede la puntuale perimetrazione dell'area di pertinenza specifica, con una specifica Scheda di Progetto che identifica le caratteristiche e gli interventi previsti. Nello specifico, l'impianto in analisi è rappresentato dalla Scheda di progetto n. 38, che identifica l'attività specifica come "raccolta rifiuti" e la tipologia di insediamento "industriale" e ne definisce i parametri edilizi ed urbanistici. Sotto l'aspetto paesaggistico l'ambito territoriale in cui si inserisce l'impianto è pianeggiante e contrassegnato dai tratti morfologici caratteristici dell'Agro-centuriato che ne determina il valore ambientale. Oltre al vincolo di Agro-centuriato previsto dall'art. 28 del PTCP e si riscontra la presenza anche del vincolo Archeologico previsto dal D.lgs. 42/2004.

Il lotto industriale risulta inserito nel paesaggio circostante, pur non essendo schermato completamente dalla barriera arborea esistente, risulta mascherato dagli altri fabbricati presenti, il tutto in continuità con la tipicità della struttura agro-centuriata, i confini dell'impianto sono così identificati:

- nord: area agricola a seminativo;
- sud: area agricola in parte urbanizzata;
- est: area schedata di proprietà sistemata a ghiaino, riconosciuta come urbanizzata;
- ovest: via Marinoni ed area agricola in parte urbanizzata.

Lungo il perimetro sud dell'impianto si rileva la presenza di una civile abitazione posta ad una distanza di 60 metri dalle aree di lavorazione dell'impianto.

### DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'impianto risale al 1968 e nasce fin da principio come sito produttivo in zona agricola, regolamentato dalla L.R. 11 del 05/03/1987, che ha permesso la realizzazione di fabbricati produttivi fuori dalle zone con destinazione industriale ed all'interno di zone agricole.





## Città metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente

Le strutture che costituiscono l'impianto sono composte da un fabbricato industriale e da una palazzina uffici, contigua, con piazzale di manovra pertinenziale pavimentato in calcestruzzo (mappale 178) e un'area adibita a sosta automezzi sistemata in ghiaia (mappali 543 e 545).

L'area pavimentata in cui sono inseriti i fabbricati ricopre circa 5.500 mq. Il capannone, di complessivi 1.455 mq, è formato da due corpi adiacenti di altezza diversa, uno alto 7 metri e l'altro 10 metri. Entrambe le porzioni sono realizzate in struttura prefabbricata in cemento armato tamponato con pannelli in calcestruzzo e dotate di ampi portoni di accesso su più lati.

Nell'area sistemata a ghiaio è presente la pesa (mappale 543) del tipo con vasca interrata, con adiacente box prefabbricato ad uso ufficio. Il complesso immobiliare in disponibilità alla ditta comprende anche un'ampia superficie a terreno agricolo attualmente incolto individuato ai mappali 547, 197, 549 e 108, non interessata dalle operazioni di trattamento rifiuti. Il perimetro dell'area produttiva è recintata lungo i confini sud e nord, il confine est sul fronte strada è dotato di accesso carraio con cancello scorrevole motorizzato, mentre il limite ad ovest che confina con l'area pavimentata a ghiaio non è recintato. Lungo il perimetro nord, delimitato dalla presenza di un fosso, è presente un filare alberato di specie tipiche delle fasce ripariali della zona.

Le attrezzature acquisite con l'affitto di ramo d'azienda, e che continueranno ad essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività sono:

- impianto per la selezione multimateriale OMM TELANDRO a 4 linee di selezione, dotato di impianto di aspirazione a servizio della tramoggia di carico del nastro di cernita e delle postazioni manuali, presidiato da filtro a maniche;
- ponte sollevatore ad aria OMER VEGA 300;
- escavatore cingolato FIAT HITAC HI;
- caricatore gommato SOLMEC S108;
- caricatore gommato con ragno LIBHERR A316 LITRONIC;
- cassoni e container scarrabili e carrello elevatore (muletto).

Sono inoltre presenti un impianto di distribuzione gasolio a servizio di una cisterna interrata di 8 mc e un impianto di lavaggio automezzi con ricircolo delle acque, che attualmente non vengono utilizzati.

L'attività autorizzata presso l'impianto comprende:

- *il recupero*, con ottenimento di materiale che ha perso la qualifica di rifiuto (*End of Waste*) di frazioni di rifiuti quali rottami ferrosi e metallici, carta e rifiuti in materiali misti quali imballaggi, ingombranti e urbani non differenziati, nonché rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione limitatamente alla provenienza da piccoli cantieri edili e di allestimenti di interni navali;
- *la selezione e cernita* per l'ottenimento di partite omogenee di rifiuto selezionato da avviare a successivo recupero per frazioni di rifiuto non pericoloso quali il vetro, il legno, i rifiuti tessili, la plastica e la gomma;
- *lo stoccaggio*, mediante la messa in riserva ed il deposito preliminare di frazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi riconducibili a tutte le tipologie già citate ed inoltre a batterie ed accumulatori, rifiuti misti, vernici e inchiostri, medicinali e rifiuti agrochimici.

In relazione alle operazioni individuate dagli allegati B e C della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e dal D.lgs. 209/2003 quelle con cui è codificata l'attività svolta sono:

- **R3**: riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, riferito al recupero di rifiuti per la produzione di ex MPS di legno, carta e plastica;
- **R4**: riciclo/recupero di metalli e dei composti metallici, riferito al recupero dei rottami ferrosi e metallici, quali il rame, per l'ottenimento di ex MPS che dovranno essere certificate ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013;







RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO						
CER	Descrizione	D15	R13	R12	R3	R4
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X				
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108*	X				
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone		X	X	X	
15 01 02	Imballaggi in carta e cartone		X	X		
15 01 04	Imballaggi metallici		X	X		X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti		X	X	X	X
15 01 07	Imballaggi in vetro		X	X		
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile		X	X		
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X				
16 06 01*	Batterie al piombo		X			
17 02 01	Legno		X	X		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903, limitatamente ai rifiuti di esclusiva provenienza da piccoli cantieri di costruzione e demolizione e ristrutturazione edilizia e di allestimenti di interni navali		X	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi		X		X	
19 12 04	Plastica e gomma		X	X		
19 12 12	Altro rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211		X	X		
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X				
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	X				
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici	X				
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	X				
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X				
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	X				
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X		
20 01 39	Plastica		X	X		
20 01 40	Metallo		X	X		X
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati		X	X	X	X
20 03 07	Rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X

I quantitativi definiti in fase autorizzativa sono così quantificati:

- quantitativo massimo in stoccaggio: 250 ton, di cui 245 ton di rifiuti non pericolosi e 5 ton di rifiuti pericolosi;
- potenzialità massima di "ricevimento giornaliero": 40 ton/giorno di rifiuti destinati a deposito preliminare [D15] e 100 ton/giorno di rifiuti destinati a messa in riserva [R13].

**Rispetto a quanto autorizzato non sono richieste modifiche nei quantitativi e nelle attività svolte.**

### CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Relativamente alla caratterizzazione dell'impatto potenziale connesso con l'esercizio dell'attività, il proponente riporta per le principali componenti ambientali considerate le seguenti valutazioni:

**Componente aria:** la componente aria è interessata dalla presenza di un'emissione in atmosfera autorizzata e dalle emissioni prodotte dai mezzi d'opera impiegati presso il sito e dai mezzi di trasporto afferenti all'impianto.



# Città metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente

Il punto di emissione autorizzato con provvedimento n. 33316 del 19/05/2009, caratterizzato dall'emissione di polveri, è afferente all'impianto di selezione multimateriale ed in particolare alla tramoggia di carico e al nastro di selezione e cernita serviti da apposito impianto di aspirazione. L'impianto è presidiato da filtro a maniche ad estrazione dall'alto con coclea e rotovalvola, per il quale l'efficienza valutata dal costruttore è al 99% su captazione, per ogni tipo di granulometria. Il limite per il flusso di massa fissato in autorizzazione è pari a 350 g/h. L'autorizzazione prescrive analisi biennali delle emissioni al camino. In considerazione della recente acquisizione dell'impianto, a seguito della quale la linea di selezione non è ancora stata messa in esercizio da parte del nuovo gestore, ed in considerazione della provenienza dello stesso che deriva da un procedimento fallimentare, non sono disponibili i dati di analisi dell'emissione.

Relativamente all'impatto dei mezzi di trasporto, considerato che l'impianto deve ancora entrare a regime e non è possibile avvalersi di conteggi relativi al traffico relativi alla precedente gestione, dov'era prevista una notevole movimentazione di mezzi in quanto la ditta R.A.M.M. S.r.l. effettuava anche l'attività di raccolta di rifiuti, la quantificazione del traffico indotto dall'impianto riferibile alla potenzialità massima di ricevimento giornaliero, pari a 140 ton è stimata in 15 mezzi giorno.

Considerata la caratteristica delle emissioni generate dall'attività che riguardano polveri derivanti da selezione di materiali non pulverulenti ed emissioni dai mezzi d'opera e dal traffico veicolare indotto, nella relazione presentata si valuta che l'impatto sulla matrice aria sia negativo lieve.

***Considerata la tipologia di attività svolta e le analisi effettuate, il Comitato VIA concorda con tale giudizio.***

**Componente Suolo e sottosuolo:** tutte le superfici dell'impianto, sia le superfici interne interessate dall'attività, sia i piazzali esterni interessati dal transito degli automezzi, sono pavimentate in calcestruzzo, materiale che in relazione all'utilizzo garantisce adeguate caratteristiche di resistenza e protezione escludendo la possibilità di contaminazione del suolo sottostante da eventuali spandimenti o perdite accidentali che si possono verificare nelle aree in questione. L'impianto è dotato di sostanze adsorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi all'interno dell'area aziendale. In relazione alla localizzazione dell'opera, in zona impropria schedata, ed alle caratteristiche dell'impianto, interamente pavimentato in calcestruzzo per le aree interessate dall'attività, si valuta l'impatto riferibile alla componente suolo come negativo lieve.

***Considerata la tipologia di attività svolta e la situazione in cui si trovano le pavimentazioni dell'impianto, il Comitato VIA concorda con tale giudizio.***

**Risorse naturali:** mancano dati storici dei consumi per il funzionamento dell'impianto, in considerazione del breve tempo disponibile alla nuova gestione e dell'attività non ancora entrata a pieno regime. Le risorse utilizzate per l'esercizio dell'attività sono gasolio per l'alimentazione dei mezzi d'opera ed energia elettrica per l'alimentazione della linea di selezione. Considerato che l'attività non prevede tecnologie particolarmente energivore e che non è previsto utilizzo di acqua nel normale processo produttivo, si ritiene di poter valutare l'impatto nei confronti delle risorse naturali negativo lieve.

***Considerata la tipologia di attività svolta, il Comitato VIA concorda con tale giudizio.***

**Traffico Veicolare:** la quantificazione del traffico indotto dall'attività riferibile alla potenzialità massima di ricevimento giornaliero stimata in 15 mezzi/giorno, è tale da non determinare impatti rilevanti al traffico della zona, con impatto considerato trascurabile.

***Considerata la tipologia di attività svolta e la situazione della viabilità del contesto, il Comitato VIA concorda con tale giudizio.***





**Rumore:** l'area in cui sorge l'attività ricade nella Classe di Zonizzazione IV – Aree di intensa attività umana e confina con un ambito classificato in Classe III – Aree di tipo misto.

Con lo scopo di indagare il clima acustico derivante dallo svolgimento dell'attività è stata effettuata una Valutazione di impatto acustico a cura del geom. Enrico Soranzo, iscritto al n. 849 dell'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto, che ha evidenziato il rispetto ai ricettori più vicini dei limiti assoluti di immissione ed emissione previsti dalla classe di zonizzazione acustica assegnata, nonché del valore limite di immissione differenziale. La relazione ambientale si conclude valutando l'impatto sulla componente rumore trascurabile.

***Considerate le risultanze contenute nella relazione di Valutazione di impatto acustico, il Comitato VIA considera l'impatto sulla componente rumore non significativo.***

**Rifiuti:** in relazione all'attività svolta si valuta l'impatto riferibile alla produzione di rifiuti comparata al beneficio derivante dall'attività di recupero eseguita sui rifiuti conferiti all'impianto, come positivo significativo.

***Considerata la tipologia di attività svolta, il Comitato VIA concorda con tale giudizio.***

**Paesaggio:** l'impianto sorge in zona impropria legittimato da specifica scheda allegata al vigente P.I. ed è interessato dalla presenza del vincolo archeologico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e rientra nell'ambito delle aree interessate dalla centuriazione romana, ai sensi dell'art. 28 del PTRC.

Non sono previste modifiche della struttura edilizia esistente, il lotto produttivo risulta ormai inserito nel paesaggio circostante, pur non essendo schermato completamente dalla barriera arborea presente. In considerazione dell'effetto percettivo e paesaggistico d'insieme si valuta l'impatto dato dalla presenza dell'impianto come negativo lieve, prevedendo che possa essere mitigato da ulteriori misure che comportino una più efficace mascheratura delle strutture costituenti l'impianto.

***Considerato il contesto in cui si trova l'impianto, il Comitato VIA concorda con tale giudizio.***

**Rete Natura 2000:** il Proponente, con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR n. 2299/2014, ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza (Modello E), indicando quale fattispecie di esclusione il fatto che *“per il progetto in questione non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*. Nella Relazione allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi indicata di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti.

***Le analisi contenute nella Relazione danno riscontro alla non necessità della procedura di Valutazione d'incidenza ambientale.***

***Nel complesso dall'analisi si evidenzia una scarsa significatività degli impatti sulle componenti ambientali considerate in rapporto all'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi gestito dalla ditta Eurekaambiente Srl.***

## PRESIDI AMBIENTALI

Nella Relazione ambientale sono riportati i seguenti presidi ambientali a tutela delle matrici acque ed atmosfera:

- impianto di aspirazione e filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri;





# Città metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente

- presenza di idonea pavimentazione in calcestruzzo nelle aree funzionali dell'impianto;
- impianto di ricircolo dell'acqua di lavaggio dei mezzi, specificando che né attualmente né nel prossimo futuro è previsto l'utilizzo dell'impianto di lavaggio;
- sistema di raccolta degli spanti all'interno del capannone con pozzetti a tenuta.

Le misure di mitigazione proposte sono la dipintura della porzione del capannone attualmente non colorata, uniformando la cromia delle due porzioni, e l'infoltimento della barriera arborea presente lungo il confine nord.

***Dall'analisi della situazione progettuale e dell'attività svolta, il Comitato VIA ha individuato la necessità di effettuare degli interventi mitigativi funzionali a limitare al massimo che spanti o prodotti liquidi passino dall'interno dei capannoni ai piazzali esterni, questo in considerazione del fatto che nelle aree esterne del capannone il sistema di captazione delle acque meteoriche non è dotato di sistema di trattamento.***

## CONSIDERAZIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che:

- o La ditta Eurekaambiente Srl ha richiesto alla Città Metropolitana di Venezia il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in origine concesso alla ditta R.A.M.M. Srl e la contestuale proroga dei termini di scadenza autorizzativi.
- o La Città Metropolitana di Venezia con Determina 3294/2016 ha autorizzato il "Trasferimento alla ditta Eurekaambiente Srl della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in via Marinoni 80 – 30030 Pianiga", e all'articolo 4 della stessa determina ha fissato il termine del 31/03/2017 per l'attivazione della procedura VIA.
- o L'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla ditta Eurekaambiente Srl è conseguente alle previsioni contenute all'articolo 13 della L.R. 4/2016 e segue le modalità di attuazione previste dalle DGRV 1020 del 29/06/2016 e DGRV 1979 del 06/12/2016.
- o Nella documentazione presentata si precisa che:
  - NON è previsto alcun aumento di capacità di stoccaggio e di potenzialità di recupero dei rifiuti rispetto alle capacità e potenzialità già comunicate e legittimate con l'autorizzazione iniziale e le successive modificazioni della stessa;
  - NON è prevista la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e/o l'installazione di nuovi impianti, attrezzature e tecnologie per il trattamento dei rifiuti;
  - la configurazione edilizia/impiantistica attuale del sito NON subirà alcuna modifica strutturale rispetto allo stato delle opere concessionate.
- o Il piano degli Interventi del Comune di Pianiga non prevede particolari vincoli alla prosecuzione dell'attività del progetto in esame, riconoscendone l'esistenza con una specifica scheda.
- o I contenuti della documentazione presentata consentono una valutazione complessiva in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato.
- o Il progetto non comporta impatti significativi sulle componenti suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee ed atmosfera, in virtù della tipologia dei rifiuti da trattare e della condizione del sito operativo.
- o Lo studio relativo alla Valutazione di impatto acustico evidenzia il rispetto dei valori limite di immissione e di emissione previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Pianiga, nonché i limiti differenziali.



- Il progetto in esame nei confronti della vegetazione e delle specie di flora e fauna si ritiene trascurabile, anche sulla base delle conclusioni emerse dal Documento Relazione Tecnica Incidenza Ambientale Siti Rete Natura 2000 che esclude il verificarsi di effetti significativi negativi nei confronti degli habitat e delle specie appartenenti ai siti più vicini all'area di studio.
- Nella documentazione di progetto sono descritti i principali interventi mitigativi e i sistemi di contenimento proposti.

### CONCLUSIONI

Tutto ciò visto e considerato, il Comitato tecnico VIA all'unanimità dei presenti esprime parere di non assoggettare alla procedura di VIA in merito al progetto presentato dalla ditta Eurekaambiente Srl, relativo al rinnovo dell'attività di recupero rifiuti esercitata dalla ditta presso l'impianto di via Marinoni 80 in Comune di Pianiga (VE), in quanto la realizzazione dell'intervento induce impatti trascurabili sulle componenti ambientali presenti nell'area d'interesse, con le seguenti prescrizioni:

1. Deve essere presentato un progetto per la predisposizione di un sistema di cordoli in modo da separare a) l'area pavimentata esterna dall'interno del capannone; b) l'area dell'impianto di lavaggio dal resto del piazzale c) l'area esterna pavimentata dall'area esterna non pavimentata "area sistemata a ghiaino", con un cronoprogramma indicante i tempi di esecuzione dell'intervento.
2. Nelle aree scoperte non pavimentate (mappali 543-545-547-179-108) non deve essere presente materiale, anche se residuo dell'attività precedente, che possa essere fonte di rischio per l'ambiente.

Il Funzionario Tecnico

Dott. ssa Anna Maria Pastore